



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

**Risarcimento
danno da
malattia
professionale**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente - **R.G.N. 14756/2020**
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere - Cron.
- Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere - Rep.
- Dott. CARLA PONTERIO - Rel. Consigliera - Ud. 27/02/2024
- Dott. FRANCESCO PAOLO PANARIELLO - Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14756-2020 proposto da:

██████████ S.P.A., ██████████ S.P.A., in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliate in ROMA, ██████████, presso
lo studio ██████████ rappresentate e difese dagli
avvocati ██████████

2024

- ricorrenti -

892

contro

██████████ domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall'avvocato ██████████

- controricorrenti -

nonché contro

██████████ S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 583/2019 della CORTE D'APPELLO di
VENEZIA, depositata il 04/02/2020 R.G.N. 571/2018;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dalla Consigliera CARLA PONTERIO.

Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Venezia ha respinto l'appello di [redacted] spa e di [redacted] spa, confermando la pronuncia di primo grado che aveva condannato le società al risarcimento del danno in favore degli eredi di [redacted] deceduto per malattia professionale, e aveva dichiarato la [redacted] spa tenuta a manlevare la [redacted] spa.

2. La Corte di merito ha ritenuto dimostrato il danno subito dal lavoratore, cioè la patologia che ha causato il decesso (carcinoma polmonare differenziato con presenza di "placche pleuriche e corpuscoli di asbesto di valore assai significativo"), la nocività dell'ambiente di lavoro per l'esposizione del dipendente all'inalazione di fibre di amianto, il nesso concausale tra tale condizione di nocività e l'evento morte, l'inadempimento datoriale all'obbligo di prevenzione sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite all'epoca.

3. Avverso tale sentenza [redacted] spa ed [redacted] spa hanno proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi.

[redacted] eredi di [redacted] hanno resistito con controricorso. [redacted] spa non ha svolto difese. Le società ricorrenti hanno depositato memoria.

4. Il Collegio si è riservato di depositare l'ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso le società deducono, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2087, 2697, 1218 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 377, 387 d.p.r. n. 547 del 1955, degli artt. 10 e ss. d.p.r. 1124 del 1965, del d.p.r. 303 del 1956,



per avere la sentenza d'appello violato le norme in materia di responsabilità e valutazione delle prove, non avendo tra l'altro considerato che [REDACTED] ha fornito all'ex dipendente i mezzi di protezione all'epoca disponibili e che, fino all'inizio degli anni '90, l'amianto era persino imposto dal legislatore anche in taluni usi civili, a conferma del fatto che non era nota la pericolosità di tale materiale.

6. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 113, 115, 116, 414 c.p.c., 191 e ss., 194, 195 e ss., 210 c.p.c., 2727 c.c., 2909 c.c., 40 e 41 c.p., degli artt. 3, 24, 111 Cost., per avere la sentenza impugnata errato là dove ha ritenuto sussistente un nesso causale tra la malattia e l'attività lavorativa svolta, nonostante: la genericità e nullità dell'atto avversario, privo di indicazioni circa le mansioni svolte e relativi luoghi; l'essere la domanda fondata unicamente sulle pronunce di giudizi svoltisi tra altri soggetti (Inail, Inps) e per fini diversi (ottenimento della rendita e dei benefici pensionistici); lo svolgimento di una c.t.u. senza alcun effettivo approfondimento del caso, ma unicamente sulla base di pregresse, generiche e riferite conoscenze del perito in ordine alle centrali; la documentata abitudine tabagica del *de cuius*, unitamente alla presenza di enfisema, che avrebbero dovuto condurre ad escludere la riconducibilità del carcinoma polmonare alla pretesa esposizione ad amianto (come era stato chiaramente evidenziato dal consulente di parte [REDACTED] diversamente da quanto per errore indicato in sentenza), stante l'assenza di ogni ragionevole certezza che l'asbesto fosse la causa dell'insorgenza della malattia.

7. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione delle medesime norme richiamate al punto che precede.



8. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per avere la sentenza d'appello errato nel confermare il capo di condanna al risarcimento del danno in misura superiore a quella espressamente quantificata dalle controparti in sede di note conclusionali del primo grado, con conseguente vizio di ultrapetizione.

9. Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione delle medesime norme richiamate al punto che precede.

10. Con il sesto motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 2059 c.c., dell'art. 85 del d.p.r. 1124 del 1965, dell'art. 13, d.lgs. 38 del 2000, per avere la sentenza d'appello giudicata infondata la censura relativa alla mancata detrazione, dal risarcimento del danno, delle somme riconosciute agli eredi quale rendita ai superstiti.

11. Con il settimo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2056, 2059 c.c., dell'art. 185 c.p., degli artt. 1223 e 2697 c.c., dell'art. 112 c.p.c. Si censura la decisione dei giudici di secondo grado con cui è stata confermata la personalizzazione del danno in misura pari al 50%, pur in assenza di allegazioni e prove sul punto.

12. Con l'ottavo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per l'aumento del danno in misura pari al 50% in assenza di allegazioni e prove, con conseguente nullità della sentenza.

13. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

14. La Corte di merito ha accertato che il lavoratore, durante l'attività lavorativa prestata alle dipendenze delle società



attuali ricorrenti, è stato esposto all'amianto. In particolare, ha accertato che il [REDACTED] ha lavorato dal 1963 al 1993 come operaio, con compiti anche di controllo e funzionamento dei macchinari, inizialmente presso la centrale termica di [REDACTED] e poi presso quella di [REDACTED] che l'esposizione del medesimo derivava anche dalla dispersione di fibre provenienti dal materiale presente nelle strutture dell'impianto, secondo quanto già verificato con la sentenza irrevocabile del tribunale di Venezia (n. 375/16) emessa contro l'Inail.

15. Ha ritenuto che anche negli anni in cui il dipendente aveva operato, la pericolosità del contatto con l'amianto fosse nota. Quest'ultima affermazione trova conforto nella giurisprudenza di legittimità che, già da tempo (v. Cass. n. 4721 del 1998 e, più di recente, Cass. n. 18626 del 2013, Cass. n. 18041 del 2014; Cass. 17252 del 2016), ha fatto risalire la conoscibilità della pericolosità dell'impiego di amianto ai primi anni del '900, attraverso una puntuale analisi delle fonti normative a cui si rinvia, osservandosi che l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi a cui commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in una esimente della responsabilità per il datore di lavoro.

16. Correttamente i giudici di merito hanno riconosciuto che, all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del sig. [REDACTED] l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto fosse ben nota, tanto che l'uso di materiali contenenti tali fibre era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione delle fibre stesse (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi a quelli all'attenzione del Collegio cfr. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008;



Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; Cass. n. 22710 del 2015). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303.

17. Come è noto, a proposito di misure di sicurezza cosiddette 'innominate', ex art. 2087 c.c., la prova liberatoria a carico del datore di lavoro risulta generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (v. Cass. n. 12445 del 2006; Cass. n. 3033 del 2012; Cass. n. 15082 del 2014; Cass. n. 4084 del 2018; Cass. n. 27964 del 2018; Cass. n. 10319 del 2019). Nella specie, la Corte territoriale ha escluso il raggiungimento da parte della società datrice di lavoro della prova liberatoria a suo carico, correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle misure di sicurezza indicare nella sentenza impugnata, non essendo stata dimostrata l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non espressamente dettati dalla legge (o da altre fonti equiparate), fossero tuttavia suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche degli standards di sicurezza normalmente osservati o trovassero riferimento in altre fonti analoghe (Cass. 15.7.2014 n. 16149; Cass. 25.5.2006 n. 12445). Si tratta, evidentemente, di apprezzamenti di merito



che non possono essere oggetto di rivalutazione in questa

sede di legittimità.

18. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente, sono infondati.

19. La Corte di merito, in base alle risultanze istruttorie e all'esito della consulenza medico legale, ha ritenuto dimostrato il nesso concausale tra la nocività dell'ambiente di lavoro in cui il sig. [REDACTED] ha operato e la patologia (carcinoma polmonare differenziato) che ne ha provocato il decesso, sottolineando la documentata presenza di particelle di amianto nel polmone dello stesso ("erano presenti...in ragione di quanto emerso in sede di c.t.u. medico legale, placche pleuriche e corpuscoli di asbesto di valore assai significativo", sentenza d'appello, p. 10, terzultimo cpv.). Quanto al fattore concausale dell'abitudine al tabagismo, ha accertato che il [REDACTED] aveva cessato l'abitudine al fumo (20 sigarette al giorno) già dal 1992 e, quindi, ben 20 anni prima della diagnosi della patologia che ne ha causato il decesso e, in accordo con le conclusioni del c.t.u., ha ritenuto che l'abitudine al fumo, sebbene costituisse fattore concorrente, non facesse venir meno il nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia, secondo criteri di elevata probabilità.

20. La Corte d'appello ha esattamente applicato i principi di diritto regolanti la materia e il criterio causale proprio del giudizio civile, ispirato alla regola di preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non" (Cass. 3 gennaio 2017, n. 47; Cass. 27 settembre 2018, n. 23197) e le censure mosse si risolvono, nella sostanza, in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), siccome esclusivamente spettanti al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto,



argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione.

21. Neppure il quarto e il quinto motivo di ricorso possono trovare accoglimento.

22. Questa Corte ha statuito che la rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, sicché non è deducibile la violazione dell'art. 112 c.p.c., quale errore procedurale rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., quando il predetto giudice abbia svolto una motivazione sul punto, dimostrando come la questione sia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione, attenendo, in tal caso, il dedotto errore al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte (v. Cass. 27181 del 2023; n. 11103 del 2020; n. 1545 del 2016).

23. Nel caso in esame, premesso che la domanda proposta col ricorso introduttivo della lite non conteneva una specifica quantificazione del danno rivendicato e considerato che la liquidazione del danno non patrimoniale (*iure hereditatis*) è rimessa ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., rispetto alla quale le tabelle del tribunale di Milano costituiscono un criterio guida (v. Cass. n. 1553 del 2019; n. 8532 del 2020), la Corte di merito ha escluso che gli eredi avessero "rassegnato conclusioni diverse rispetto a quelle riportate nel ricorso nel rispetto del principio dell'integralità del risarcimento", sottolineando come "l'adozione di un criterio formalistico ... si sarebbe tradotto in una violazione del diritto all'integrale risarcimento" (sentenza, p. 12, secondo e quarto cpv.). L'interpretazione e la motivazione data dai giudici di appello porta ad escludere ogni vizio di ultrapetizione.

24. Il sesto motivo è infondato. Il danno non patrimoniale spettante *iure hereditatis* non rientra tra le voci indennizzabili



dall'Inail e si colloca, pertanto, tra i danni cd. complementari, rispetto ai quali non si pone un problema attinente ai criteri di scomputo; peraltro, la prestazione economica che la legge pone a carico dell'ente previdenziale in caso di morte del lavoratore assicurato, cioè la rendita in favore dei superstiti, costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto (cfr. Cass. n. 6306 del 2017; n. 19560 del 2003), ed attiene quindi ad una voce eterogenea rispetto al danno non patrimoniale riconosciuto nel caso in esame *iure hereditatis*, come tale neanche astrattamente scomputabile secondo l'indirizzo consolidato (v. Cass. n. 9112 del 2019; n. 30293 del 2023), che esige, comunque, la omogeneità dei pregiudizi e delle corrispondenti poste (v. Cass. n. 8580 del 2019, § 62 in motivazione).

25. Parimenti infondati sono il settimo e l'ottavo motivo.

26. Questa Corte ha affermato che "Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus" (Cass. n. 26727 del 2018; n. 17577 del 2019; n. 18056 del 2019; n. 4658 del 2024).



27. La Corte di merito si è attenuta a tali principi e ha confermato la personalizzazione del danno come liquidata dal tribunale sul rilievo che, come risultante dalla c.t.u., "il [redacted] fosse perfettamente vigile e consapevole di quanto gli stava accadendo dal momento della diagnosi al decesso...(e) che in questo lasso temporale il danno del soggetto abbia raggiunto l'apice massimo sia dal punto di vista psichico che fisico", con conseguente congruità dell'aumento pari al 50% a titolo di personalizzazione.

28. Le censure delle società ricorrenti non attengono all'erronea applicazione dei parametri normativi bensì, unicamente, alla dedotta assenza di allegazioni (dedotta senza alcuna specifica trascrizione e, comunque, superata dai dati emergenti dalla c.t.u.) e alla misura della personalizzazione, definita "eccessiva" senza che tale assunto sia corredato da argomenti atti a fondare un errore di diritto anziché la mera opposizione di una differente valutazione.

29. Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.

30. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità in favore degli eredi del sig. [redacted] segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti di [redacted] spa rimasta intimata.

31. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore degli eredi del sig. [redacted] che liquida in euro 5.000,00 per



compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese
forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e succ. mod., in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del sig. [REDACTED]

Così deciso nell'adunanza camerale del 27 febbraio 2024

La Presidente
Lucia Esposito

